

Buonasera a tutti,

desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori e particolarmente la Dott.ssa Grazia Corradini, Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano per avermi invitato ad intervenire a questo interessante incontro per esporre la mia personale esperienza come Arbitro Unico, dandomi così l'opportunità di condividere, oltre ai peculiari profili giuridici approfonditi per l'adozione del lodo, anche alcuni spunti di riflessione sull'efficacia ed utilità di questo specifico strumento di giustizia alternativa.

Proprio in occasione dell'espletamento dell'incarico, infatti, ho avuto modo di sperimentare l'utilità dell'arbitrato che per le sue intrinseche caratteristiche si presta ad essere un eccellente strumento integrativo della giurisdizione ordinaria, sia per la garanzia di tempi e costi sostenibili sia per le sue innegabili potenzialità deflattive.

Il caso sottoposto alla mia attenzione riguardava, in particolare, un contratto di appalto per la fornitura, posa in opera e manutenzione di un impianto tecnologico fotovoltaico da installarsi presso l'abitazione del committente e che prevedeva a carico dell'appaltatore anche l'espletamento delle propedeutiche attività di studio, fattibilità ed analisi tecnica dell'impianto stesso nonché dell'intero iter burocratico presso il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) e presso il distributore di energia elettrica.

L'arbitrato era stato attivato dalla parte committente per ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. con formale diffida ad adempiere, in quanto nonostante l'integrale pagamento del corrispettivo pattuito, l'appaltatrice non solo non aveva mai provveduto all'installazione dell'impianto fotovoltaico, ma viepiù aveva comunicato l'impossibilità di procedervi per l'assenza presso l'immobile de quo di un POD di consumo (contatore Enel) necessario per la connessione dell'impianto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.

Lamentava altresì la parte attivante che, anche una volta montato il contatore Enel, la società appaltatrice sarebbe contravenuta ai propri obblighi contrattuali avendo richiesto, per la prosecuzione dell'opera rimasta in sospeso, l'acquisto di un nuovo inverter, con integrazione del relativo corrispettivo, poiché quello compreso nel contratto – ma mai consegnato alla committente - non sarebbe risultato più a norma.

Oltre alla risoluzione del contratto, con conseguente restituzione del corrispettivo versato, la parte attivante domandava anche il risarcimento dei danni per aver perduto definitivamente la possibilità di usufruire dei benefici incentivanti di cui al decreto legislativo n. 387 del 2003 connessi all'installazione degli impianti fotovoltaici, essendo medio tempore intervenuta una modifica della relativa normativa.

2 - La parte invitata ha resistito nel procedimento contestando le avverse pretese, eccependo l'impossibilità dell'adempimento, con conseguente rigetto della domanda.

Con riferimento all'avversa contestazione secondo la quale l'inverter non sarebbe mai stato consegnato al committente, la parte invitata ha sostenuto che la fornitura dei pannelli e dell'inverter risultava provata dalla fattura d'acquisto versata in atti, e che la posa in opera degli stessi non era stata possibile in quanto l'immobile era ancora in costruzione e non era ancora ultimato il ripostiglio dove avrebbe dovuto essere posizionato.

In ogni caso sosteneva che lo studio di fattibilità fosse circoscritto alla verifica della sussistenza dei requisiti tecnici sull'immobile e assenza di vincoli paesaggistici e altri impedimenti del Comune.

La parte committente inoltre sarebbe stata consapevole che l'impianto si sarebbe potuto mettere in rete solo dopo aver ottenuto un regolare allaccio ENEL con contatore, evento che avvenne a distanza di tre anni, allorquando l'inverter non era più a norma ed il committente si rifiutava di acquistarne uno nuovo.

Mancava, infine, la Certificazione d'Idoneità del Titolo, documento indispensabile per allacciare l'impianto in rete, che solo il Committente, quale proprietario dell'immobile avrebbe dovuto richiedere al Comune dove era ubicato l'immobile.

3 - Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione per assenza personale della convenuta ed istruita la causa per il tramite delle produzioni documentali, lo scrivente Arbitro Unico teneva la causa a decisione.

Nel lodo depositato, si procedeva innanzitutto alla ricostruzione della fattispecie contrattuale intercorsa tra le parti litiganti, riconducendola alla tipologia del contratto di appalto di opere e servizi redatto secondo la formula "*chiavi in mano*", caratterizzata dalla ricomprensione nel corrispettivo pattuito per la fornitura e posa in opera dell'impianto, sia degli oneri relativi all'espletamento delle attività tecniche (riconducibili allo studio di fattibilità, la realizzazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell'impianto elettrico a norma CEI-02, all'espletamento del collaudo dell'impianto fotovoltaico), sia di quelli concernenti l'adempimento delle pratiche amministrative e burocratiche relative alla connessione elettrica e di quelle verso il Gestore Servizi Energetici per il riconoscimento delle tariffe incentivanti in "conto energia" di cui al DM 19 febbraio 2007.

Alla luce di tale configurazione, operata anche alla luce del principio di cui all'art. 1363 c.c., l'Arbitro unico riteneva, pertanto, che nello studio di fattibilità cui era contrattualmente tenuta la società appaltatrice, dovesse ritenersi ricompreso ogni adempimento funzionale all'installazione di un impianto "*a regola d'arte*", sia dal punto di vista logistico che sotto il profilo amministrativo.

Accertati gli obblighi della parte committente in base al contratto stipulato, l'Arbitro Unico

rilevava, in ogni caso, come dalla istruttoria svolta fosse in realtà emerso che lo studio di fattibilità svolto per conto della appaltatrice avesse sin dal principio rilevato la mancanza sia del POD di consumo per l'allaccio al distributore energetico, sia dell'accatastamento dell'immobile, elementi definiti indispensabili per il disbrigo dell'iter autorizzativo finalizzato alla fruizione delle tariffe incentivanti.

La società appaltatrice, pertanto, era risultata sin dal principio consapevole, o comunque nelle condizioni per esserlo utilizzando la dovuta diligenza professionale, che si apprestava a fornire e ad installare un impianto che in realtà non era nell'immediato "praticabile", difettando in quel momento storico i requisiti necessari perché lo stesso potesse essere ultimato (dato che l'inverter deve rispondere, come a posteriori emerso, a requisiti attuali al momento dell'allaccio all'ENEL e perciò solo in tale frangente è opportuno che venga installato) e potesse entrare in funzione con conseguente fruizione dei relativi incentivi tariffari, finalità per la quale del resto era stato acquistato.

Non risultava, per contro, dai documenti versati nel procedimento, contrariamente a quanto sostenuto da parte attivante nei propri scritti difensivi, che il committente fosse stato reso tempestivamente edotto di tali circostanze ed avesse ugualmente preteso che la stessa proseguisse nell'attività di installazione dell'impianto de quo.

Del pari si è rivelata priva di pregio ed irrilevante ai fini dell'eccezione di impossibilità dell'adempimento sollevata dalla parte invitata, la riferita assenza della Certificazione di Idoneità del Titolo, essendo stato provato per conferma da parte dello stesso Comune dove è ubicato l'immobile, che tale documento non era più richiesto essendo sufficiente presentare preventivamente al Comune una semplice comunicazione secondo quanto disciplinato dal comma 3 del succitato art. 11 del D.lgs 115/2008.

Non si è rinvenuto, infine, agli atti del giudizio alcun documento (bolla di consegna o di trasporto) idoneo effettivamente a comprovare che i due inverter fossero stati realmente trasportati in cantiere e consegnati al committente.

4 - Alla luce delle risultanze sopra esposte, l'Arbitro unico ha ritenuto sussistenti i presupposti per accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa si era risolto in conseguenza della diffida ad adempiere inviata dalla Committente ex art. 1454 c.c..

L'inadempimento accertato in capo alla parte appaltatrice, infatti, avuto riguardo sia al profilo oggettivo sia al profilo soggettivo, si rivelava, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1455 del codice civile, non di scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse della parte committente che laddove immediatamente informata in ossequio al principio della buona fede contrattuale di cui all'art. 1337 del codice civile degli impedimenti logistici ed amministrativi rilevati, non avrebbe stipulato il contratto per cui è causa – corrispondendo peraltro in anticipo tutto il corrispettivo

per un impianto che non avrebbe funzionato e che sarebbe poi divenuto obsoleto – ma avrebbe verosimilmente posticipato l'operazione ad un successivo momento in cui le condizioni per il positivo espletamento di tutte le pratiche autorizzative si fossero avverate.

L'inadempimento commesso dalla appaltatrice, non poteva neppure configurarsi come incolpevole, non avendo la predetta società che ne aveva l'onere, fornito idonea prova liberatoria ed essendo risultate al contempo infondate le eccezioni sollevate con riferimento alla lamentata impossibilità ad adempiere.

5 - In conseguenza della accertata risoluzione del contratto, la parte invitata è stata condannata a restituire all'attore il corrispettivo versato oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del pagamento sino al saldo.

Non ha trovato, per contro, accoglimento la domanda di risarcimento del lucro cessante avente ad oggetto gli importi non percepiti a titolo di incentivi nell'arco temporale intercorrente tra la data di stipulazione del contratto e quella in cui si è perfezionato il contratto con l'ENEL con conseguente installazione del contatore, in quanto tale voce di danno non risultava nel caso di specie causalmente imputabile all'inadempimento della parte appaltatrice.

Per quanto emerso dagli atti del procedimento, infatti, la mancanza del contatore ENEL dipendeva dal fatto che l'immobile risultava ancora di proprietà della società lottizzante ed il ritardo con il quale è stato effettuato l'accatastamento in capo al committente è risultato ascrivibile al contenzioso insorto tra detta società e la costruttrice.

La parte attivante con riferimento a tale profilo non ha mai svolto del resto alcuna argomentazione con riferimento ai tempi impiegati per l'installazione del contatore (circa tre anni), né ha dedotto alcunchè relativamente alle avverse difese secondo le quali tale ritardo sarebbe stato riconducibile esclusivamente alle controversie insorte tra il costruttore e la lotizzante, cosicché si è ritenuto che in tale fase il committente non avrebbe potuto comunque, per esempio anche rivolgendosi ad altra società, ottenere l'allaccio dell'energia ed avviare l'iter autorizzativo in tempo utile per beneficiare delle agevolazioni energetiche.

Per gli stessi motivi non si è ritenuto configurabile, nel caso di specie, un danno risarcibile neppure sotto il profilo della perdita di *chance*, non potendosi individuare in capo alla parte attivante alla data del 6 luglio 2013 una posta attiva già presente nel suo patrimonio che avrebbe perso la possibilità di conseguire per effetto dell'inadempimento della appaltatrice.

Del pari non è stata accolta l'ulteriore domanda formulata dalla parte attivante di risarcimento per lite temeraria, in quanto, in applicazione dell'indirizzo della Suprema Corte, la parte attivante nel caso di specie non può considerarsi totalmente soccombente in considerazione del mancato accoglimento della domanda risarcitoria per lucro cessante.

Per le medesime ragioni le spese della procedura e quelle per la difesa della parte attivante

hanno trovato compensazione in misura del 50%.